

Art. 49.

(Interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentite le Comunità montane e i Consorzi di bonifica, specifici atti di indirizzo per gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, secondo criteri di ingegneria finalizzata ad obiettivi di salvaguardia naturalistica.